

# **BGer 7B.94/2006 vom 28. Juni 2006**

Bundesgericht, 2006-06-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_7B.94\\_2006](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B.94_2006)

FR: TF 7B.94/2006 du 28 juin 2006

IT: TF 7B.94/2006 del 28 giugno 2006

## **Regeste**

restituzione di un termine | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera hanno escusso A.\_\_\_\_\_ con diversi precetti esecutivi rimasti senza opposizione. Dopo aver ricevuto la domanda di proseguimento delle esecuzioni, il 14 febbraio 2006 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha emesso gli avvisi di pignoramento.

### **E. 2**

Con sentenza 30 maggio 2006 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato inammissibile, per carenza di motivazione, l'istanza 20 febbraio 2006 di restituzione del termine per interporre opposizione. L'autorità di vigilanza si è altresì dichiarata incompetente a pronunciarsi su una censura intesa a contestare l'esattezza dell'ammontare dei crediti posti in esecuzione.

### **E. 3**

Con ricorso 6 giugno 2006 A.\_\_\_\_\_ chiede al Tribunale federale la sospensione dell'"intimazione restrittiva" e segnala di aver pagato il 2 giugno 2006 all'Ufficio di esecuzione "gli atti esecutivi del presente incarto". Comunica pure di essere invalido e che la "misura restrittiva" gli impedirebbe di vivere.

### **E. 4**

Giusta l' art. 79 cpv. 1 OG , l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte, ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione. In concreto il ricorso, che non si confronta in alcun modo con gli argomenti menzionati nella decisione dell'autorità di vigilanza e non contiene conclusioni comprensibili, non soddisfa manifestamente i suddetti requisiti di motivazione e si rivela quindi di primo acchito inammissibile. Giova tuttavia rilevare che giusta l' art. 12 cpv. 2 LEF i pagamenti fatti all'Ufficio liberano il debitore e che è compito delle autorità di esecuzione provvedere affinché le esecuzioni non continuino per gli importi pagati ( DTF 73 III 69 consid. 1). Se l'Ufficio dovesse invece proseguire le esecuzioni anche per gli importi che gli sono stati versati, il ricorrente potrà nuovamente ricorrere all'autorità di vigilanza e, se del caso, al Tribunale federale. Per questi motivi, la Camera pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.